

24 aprile 2024

Regime IVA dell'attività di investimento in crediti controversi (*third party litigation funding*) | Risposta ad interpello n. 83 del 28 marzo 2024

Con la Risposta n. 83/E del 28 marzo 2024 (“**Risposta n. 83**”) l’Agenzia delle Entrate (l’“**Agenzia**”) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle operazioni di investimento in crediti controversi, realizzate da un OICR di crediti (nella forma di una SICAF italiana multicomparto) (l’“**Istante**”) che opera nel settore del c.d. *litigation funding*.

Cos’è il *third party litigation funding*?

Il *third party litigation funding* (“**TPLF**”) è (letteralmente) un sistema di finanziamento del contenzioso ad opera di terzi, nel quale il *litigation funder* stipula con il titolare del credito controverso un accordo, relativo ad un procedimento precontenzioso o contenzioso (non essendo né parte di tale procedimento, né un avvocato o un fornitore di servizi assicurativi regolamentati nello stesso procedimento) e si impegna a *finanziare* in tutto o in parte i costi del procedimento in cambio di una quota dell’importo monetario assegnato a titolo di risarcimento al ricorrente, o di una maggiorazione basata sul successo nella causa (c.d. *success fee*).

In base all’esito del procedimento, il *litigation funder* potrà, quindi, rientrare dell’investimento fatto ottenendo, eventualmente, un guadagno, o perdere il proprio investimento (nel caso di esito negativo).

Il TPFL è conosciuto in Paesi come Australia, USA, Canada, Regno Unito o Paesi Bassi, ma costituisce ancora una novità nel panorama italiano ed in quello di altri Paesi dell’Unione Europea.

Il Parlamento Europeo ha emanato una Risoluzione (la Risoluzione del 13 settembre 2022) con cui invita la Commissione Europea a elaborare una Direttiva UE per disciplinare in modo uniforme questo settore, almeno nei suoi termini minimi (c.d. *level planning field*).

La fattispecie oggetto di istanza di interpello – causa finanziaria e oneri di fatturazione

Con riferimento alla fattispecie concreta descritta nell’istanza di interpello considerato, ed alla luce (a) delle specificità dell’istituto, (b) delle caratteristiche del Fondo istante (che si qualifica come OICR di crediti, soggetto a vigilanza) e (c) del quadro normativo che si va delineando in ambito unionale, l’Agenzia ha ravvisato nelle operazioni di investimento in crediti controversi effettuate dal Fondo istante una causa finanziaria, che ne determina l’assoggettamento ad IVA in regime di esenzione.

La causa finanziaria è rinvenibile (secondo l’Agenzia) nell’intento del titolare del diritto controverso di ottenere dal *litigation funder* un finanziamento che gli consenta di sostenere i costi della controversia legale e/o giudiziaria, di gestire tale controversia sotto la regia dell’Istante, nonché - ove pattuito - lo “smobilizzo” del suo credito. Pertanto, è la monetizzazione anticipata del credito controverso che ne determina la causa ai fini IVA (in uno con le considerazioni di carattere strutturale e soggettivo, relative all’attività svolta dall’Istante).

L’Agenzia qualifica, quindi, le operazioni di finanziamento del contenzioso effettuate dall’Istante (OICR di crediti vigilato il cui patrimonio, raccolto nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF, è investito in crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’OICR, ed autorizzato alla “concessione di finanziamenti sotto qualunque forma”), come operazioni con causa finanziaria, rientranti nel

regime di esenzione da IVA previsto dall'art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72, ossia come prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, diversi dalle operazioni di recupero degli stessi.

La Risposta n. 83 specifica anche che, qualora la *litigation funding* sia effettuato con la modalità dell'acquisto dei crediti controversi da parte del Fondo, la base imponibile (*rectius*: il corrispettivo) debba essere individuata facendo riferimento alla differenza fra "valore economico" del credito al momento della cessione e il prezzo pagato al cedente per l'acquisto di quest'ultimo (in linea con una precedente presa di posizione relativa all'acquisto di crediti *non performing*).

Con particolare riguardo agli obblighi di certificazione, l'Agenzia precisa che, trattandosi di prestazione esente, l'emissione di fattura – se non richiesta dal cliente all'atto dell'operazione – non è da ritenersi obbligatoria.

Differenze rispetto all'acquisto della *res litigiosa*

Nella Risposta n. 83, l'Agenzia richiama (per le dovute differenziazioni) anche la Risposta ad interpello n. 334 del 2023, che aveva ad oggetto - non l'acquisto di crediti controversi e la loro monetizzazione anticipata, ma - l'acquisto dei diritti inerenti cause legali, anche potenziali (*res litigiosa*), aventi contenuto patrimoniale.

Nella fattispecie sottoposta al giudizio dell'Agenzia con l'istanza di cui alla Risposta n. 334 del 2023, il "corrispettivo" dell'acquisto della *res litigiosa* era individuabile nell'assunzione degli oneri dei costi legali e delle consulenze tecniche legate al contenzioso, e del rischio di sostenimento dei costi di soccombenza del giudizio.

Secondo l'Agenzia, l'operazione, così strutturata, non presentava i presupposti per essere ricondotta nell'ambito delle cessioni di credito, non avendo per oggetto un credito, ma solo la possibilità di subentrare nei diritti e obblighi di una posizione processuale. In questo "permesso" del creditore originario di subentrare nella propria posizione processuale l'Agenzia ha individuato una prestazione di servizi, verso corrispettivo, dipendente da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere (con un'apparente "inversione" dei ruoli delle parti coinvolte).

Note di commento

Nell'ambito della Risposta n. 83, l'Agenzia chiarisce di non potersi pronunciare in modo specifico sui contratti che sono stati portati alla sua attenzione, a causa della natura "aperta" degli stessi. Chiarisce, infatti, preliminarmente, che le bozze "*sono a fattispecie c.d. aperta, nel senso che il loro contenuto può essere adattato alle diverse ipotesi riscontrabili nella prassi commerciale, circostanza che se da un lato rende questo strumento contrattuale flessibile, dall'altro ne compromette la comprensibilità in una sede come quella dell'interpello, in cui è (di fatto) richiesto alla scrivente di individuare e chiarire l'applicazione delle relative norme fiscali rispetto a tutte le "n" possibili fattispecie (rectius "combinazioni") disciplinabili dalle parti con gli schemi contrattuali de quo. Il presente parere non può dunque che essere formulato in termini di principi generali, ossia chiarendo i principi di natura interpretativa che regolano la fattispecie per come rappresentata, resi noti i quali spetterà all'Istante applicarli ai suoi casi concreti e personali, redigendo conseguentemente in modo conforme il relativo contratto*".

Ai fini della qualificazione dell'attività svolta nell'ambito di fattispecie similari, potrà quindi farsi riferimento ai principi dettati con la Risposta n. 83, senza, tuttavia, prescindere da un'analisi in concreto dell'effettiva natura delle prestazioni rese, della loro causa giuridica (e della riconducibilità allo schema preso in considerazione dalla Risposta n. 83), dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e delle pattuizioni contrattuali di volta in volta applicabili.

Agli operatori che decidessero di operare nel mercato del TPLF, si raccomanda particolare attenzione nella strutturazione delle operazioni, nonché nella redazione e negoziazione dei contratti che disciplineranno le operazioni di *litigation funding*, per verificare che ricorrano le condizioni delineate al fine di fruire del regime di esenzione da IVA.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Fabio Chiarenza
Partner**

Responsabile Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

**Luciano Acciari
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lacciari@gop.it

**Luciano Bonito Oliva
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lbonitooliva@gop.it

**Mario D'Avossa
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mdavossa@gop.it

**Luca Dal Cerro
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | ldalcerro@gop.it

**Francesca Staffieri
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | fstaffieri@gop.it

**Alessandro Zalonis
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | azalonis@gop.it

**Vittorio Zucchelli
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | vzucchelli@gop.it

**Marco Frulio
Counsel**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mfrulio@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.